

COMUNANZA AGRARIA SAN GREGORIO DI ACQUASANTA TERME

**STATUTO REGOLAMENTO ADOTTATO
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI
NELLA RIUNIONE DEL 19/05/2019**

CAPO I

BENI DI DOMINIO COLLETTIVO

ART. 1

Gli abitanti della Frazione di San Gregorio del Comune di Acquasanta Terme, sono costituiti in Comunanza Agraria la quale assume la denominazione di "COMUNANZA AGRARIA DI SAN GREGORIO".

ART. 2

La consistenza patrimoniale della proprietà collettiva dovrà risultare da apposito inventario che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. I beni sono in massima parte di natura boschiva e pascoliva.

CAPO II

ART 3

Nel rispetto delle norme previste dalla legge 16/06/1927 n° 1766 e s.m., la Comunanza ha per fine di :

- a. provvedere all'amministrazione e godimento dei beni dell'Ente ed alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio ed alla rivendica degli usi civici;
- b. promuovere nelle forme e nei modi possibili e consentiti, il miglioramento della produttività dei fondi;
- c. concedere e procurare il credito agli utenti con anticipazioni in natura per la coltivazione delle terre loro distribuite dall'Ente.

CAPO II

UTENTI E LISTE

ART. 4

Fanno parte della Comunanza le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente di Acquasanta Terme (Frazione San Gregorio), e chi abita stabilmente nella frazione per un periodo minimo di quattro mesi l'anno.

Di esse sono considerate "UTENTI" e cioè aventi diritto alle relative prestazioni ed al voto in assemblea quelli che rivestono la qualifica di capo famiglia, alla quale sono equiparati:

- a. Il coniugato ed il vedovo con o senza prole;
- b. la vedova con o senza prole;
- c. il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- d. il figlio minorenne orfano di entrambi i genitori;

- e. il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

Di tutti gli utenti contemplati nel presente articolo deve essere formata una lista alla cui revisione si procederà annualmente.

ART. 5

Sono sospesi dall'esercizio del diritto di utenza:

- a) gli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro della Comunanza e finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;
- b) gli utenti resisi consapevolmente contravventori recidivi (almeno tre volte nel periodo di dieci anni) alle vigenti leggi e prescrizioni forestali ed agrarie, nonché a disposizioni di articoli del presente Statuto-Regolamento;
- c) gli utenti debitori e messi in mora con l'ingiunzione dell'esattore, finché non abbiano saldato il loro debito;
- d) coloro che abbiano abbandonato la residenza o la dimora stabile nella frazione, finché non ne facciano ritorno con relativa dichiarazione dell'Ufficio anagrafe del Comune.

ART. 6

Le liste degli utenti debbono indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita dell'utente e nome e cognome dei componenti la famiglia.

Non possono essere modificate che in base alla revisione annuale, che verrà eseguita nei modi appresso indicati.

ART.7

Nel corso dell'anno agrario che va dall'undici Novembre al dieci Novembre successivo, potranno presentarsi le domande per l'iscrizione nella lista.

Le domande, dirette al Presidente, dovranno essere presentate nella sede della Comunanza Agraria al Segretario, che ne rilascerà ricevuta, o trasmesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Esse saranno discusse nell'adunanza del Consiglio che deciderà in merito.

ART.8

Le decisioni del Consiglio saranno notificate agli interessati entro venti giorni dalla deliberazione, e la lista riveduta resterà esposta al pubblico nell'ufficio dell'Ente o all'Albo Pretorio del Comune di Acquasanta Terme, per un mese.

ART. 9

Chiunque vi abbia interesse diretto ed ogni utente della Comunanza potrà presentare esclusivamente entro il periodo dei suddetti 30 giorni di pubblicazione della lista, opposizione scritta per indebite iscrizioni, cancellazioni od omissioni, al Consiglio di Amministrazione, che è tenuto ad adottare la propria determinazione entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo.

Decorso inutilmente il predetto termine le opposizioni si intendono rigettate. In tal caso, come negli altri di intervenuta pronuncia, nel termine di 15 giorni, gli interessati possono ricorrere all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, i cui provvedimenti hanno carattere definitivo.

Trascorsi senza opposizioni i suddetti termini la lista si intende definitivamente approvata ed adottata.

ART. 10

Le cancellazioni dalle liste degli utenti, per perdita dei requisiti, avvengono d'Ufficio, con la procedura prevista negli articoli 8 e 9, mentre le nuove iscrizioni avvengono solo tramite presentazione di domanda.

ART. 11

La lista degli elettori è la stessa degli utenti ed è soggetta alle stesse regole.

CAPO IV

ORGANI DELLA COMUNANZA

ART.12

La Comunanza ha un'Assemblea Generale, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

ART. 13

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti-elettori iscritti nella lista approvata definitivamente.

ART.14

Il Consiglio di Amministrazione, che si rinnova ogni cinque anni, in rapporto al numero degli utenti, è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, dall'Assemblea degli utenti, fra gli elettori iscritti nella lista e che non si trovino in una delle seguenti cause di incompatibilità:

- a) non sappiano leggere e scrivere;
- b) abbiano in corso liti o vertenze con la Comunanza;

- c) abbiano avuto il maneggio del denaro dell'Ente e non ne abbiano reso il conto, o qualora vi abbiano adempiuto e non abbiano ottenuto il regolare scarico prima della data fissata per la votazione;
- d) abbiano partecipato direttamente od indirettamente nei servizi gestiti dalla Comunanza, ovvero siano contraenti di appalti, somministrazioni e forniture eseguiti nei suoi confronti, o per conto dell'Ente;
- e) abbiano un debito liquido ed esigibile verso la Comunanza e siano stati messi in mora.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e gli affini in primo e secondo grado. Ogni elettore potrà votare un numero massimo di cinque candidati e risulteranno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità prevale il più anziano di età.

In caso di mancata accettazione della nomina si procede a nuova elezione con le stesse modalità sopra indicate.

Uguualmente avverrà in caso di dimissioni rassegnate, o per morte, nel periodo di espletamento del mandato.

Qualora i dimissionari saranno due, si dovrà procedere alla rielezione di tutto il Consiglio.

ART. 15

Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti il Consiglio di Amministrazione tra i componenti stessi, osservando le norme delle vigenti leggi. Dura in carica quanto dura l'Amministrazione ed è rieleggibile.

ART. 16

Non può essere nominato presidente chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti ed affini, fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione della Comunanza Agraria il posto di Segretario, Esattore-Tesoriere, appaltatore di servizi o comunque fideiussore.

Al presidente può essere assegnata un'indennità di carica da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla autorità tutoria.

ATTRIBUZIONI

ART. 17

All'Assemblea Generale degli Utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) adottare i regolamenti ed i criteri direttivi per l'amministrazione ed il godimento dei beni di dominio collettivo e per la ripartizione delle utilità connesse al godimento degli usi civici;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Ente;
- d) assumere provvedimenti in ordine a proposte o ad oggetti la cui competenza non è demandata al Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) provvedere alla formazione delle liste degli elettori-utenti e disporre la convocazione dell'Assemblea Generale;
- b) istituire contributi sociali ed approvare i relativi ruoli;
- c) sostenere in giudizio sulla contrattazione di mutui e prestiti, sugli investimenti fruttiferi, sulle affrancazioni di rendite e censi passivi
- d) deliberare in ordine agli acquisti ed all'accettazione di lasciti, salve le autorizzazioni previste dalla legge;
- e) compiere, nell'interesse dell'Ente, tutti gli atti, che sono comprensivi dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, assumendo provvedimenti su tutti gli oggetti, che non sono attribuiti alla competenza esclusiva dell'Assemblea Generale degli Utenti.

ART. 19

Spetta al Presidente:

- a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e presiederne le rispettive adunanze;
- b) proporre la materia da trattarsi nelle adunanze;
- c) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e firmare gli atti della Comunanza Agraria;
- d) presiedere agli incanti e stipularne i contratti nell'interesse dell'Ente;
- e) rappresentare l'Associazione Agraria in giudizio e procedere agli atti conservativi nell'interesse dell'Ente;
- f) provvedere all'osservanza dei regolamenti dell'Associazione;
- g) sovrintendere all'ufficio dell'Associazione.

ART. 20

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare persona del Consiglio che lo rappresenti.

CAP. VI

REGOLAMENTAZIONE

ART. 21

Il consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta ve ne sia bisogno, per determinazione del Presidente, nella sede della Comunità, o in altro luogo idoneo.

E' obbligatoria l'assistenza del Segretario alle sedute del predetto collegio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di assenza od impedimento del Segretario le relative funzioni sono assunte dal Consigliere meno anziano.

ART. 22

L'Assemblea Generale degli utenti deve riunirsi almeno due volte l'anno, per i conti consuntivi e per quelli preventivi per l'anno successivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata anche qualora vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione dell'Assemblea degli Utenti è fatta dal Presidente, con avvisi diretti da consegnarsi a ciascun utente, e da affiggersi nei luoghi più frequentati della frazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Detti avvisi debbono contenere l'elenco degli oggetti da esaminare e l'indicazione di altra data nel caso che la relativa seduta sia dichiarata deserta.

In prima convocazione è prescritta, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e sono considerati approvati gli oggetti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Nella seconda convocazione, l'adunanza non potrà aver luogo se non decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

In seconda convocazione sono valide le sedute a cui intervengono un terzo dei componenti dell'assemblea e considerati approvati gli oggetti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le sedute dell'Assemblea debbono tenersi in ore serali e sono pubbliche.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, fatta eccezione per le proposte concernenti persone in ordine alle quali la deliberazione è assunta a scrutinio segreto. La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno dovrà essere depositata, almeno quarantotto ore prima della seduta, nella sede della Comunità Agraria, per la libera consultazione da parte dei componenti dell'Assemblea.

ART. 23

I componenti del Consiglio di Amministrazione votano per appello nominale, fatta eccezione delle proposte concernenti persone, in ordine alle quali, la deliberazione è assunta a scrutinio segreto.

Le schede bianche e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART.24

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario.

Essi debbono indicare succintamente gli argomenti discussi e il numero dei voti favorevoli e contrari conseguiti da ogni proposta ed essere letti all'adunanza che provvederà ad approvarli.

Sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.25

Sono nulle le deliberazioni adottate in adunanze illegali ed in ordine ad oggetti estranei alle attribuzioni degli organi che le hanno assunte e che comunque siano viziate da violazioni di legge.

CAPO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART.26

La Comunità deve conservare un esatto inventario di tutti i beni di dominio collettivo, mobili ed immobili, come pure dei titoli, atti in genere e scritture che si riferiscono al patrimonio sociale.

L'inventario deve essere costantemente aggiornato con le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni medesimi e firmato per presa in carico, dal Presidente, ad ogni inizio di nuova gestione amministrativa.

ART. 27

La Comunità Agraria deve avere un Segretario/Tesoriere.

ART. 28

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Prima della loro emissione deve essere verificata la causa legale, la giustificazione e l'imputazione della spesa, e che la somma da pagarsi, sia nei limiti di stanziamento del bilancio.

ART.29

L'Esattore-Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese nei limiti del fondo previsto in bilancio, astenendosi dai pagamenti i cui titoli di spesa non siano regolari.

E' assolutamente vietato l'emissione di mandati provvisori.

ART. 30

Le entrate e le spese debbono essere registrate nel libro contabile che deve essere sempre aggiornato e tenuto a disposizione per qualsiasi controllo.

ART. 31

I contratti relativi alle alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono essere preceduti dai pubblici incanti e con le forme stabilite per i contratti dello stato.

E' consentito di provvedere mediante trattativa privata quando si tratti di contratti:

- a) il cui valore complessivo non ecceda Euro mille;
- b) si tratti di locazione d'immobili il cui canone complessivo annuo non superi Euro mille e la durata del contratto non superi i nove anni. L'Autorità di Controllo (Unione Montana del Tronto e Valfluvione) può consentire che i contratti siano conclusi con il procedimento della trattativa private anche in eccedenza ai predetti limiti se il procedimento stesso è vantaggioso per l'Ente.

L'Autorità di Controllo (Unione Montana del Tronto e Valfluvione) può autorizzare la trattativa privata quando ricorrano circostanze di necessità e sia evidente l'opportunità e la convenienza per la Comunanza.

ART. 32

La Comunanza non può contrarre mutui, se non concorrano le seguenti condizioni:

- a) siano deliberati dall'Assemblea Generale degli Utenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in carica al momento della votazione;
- b) abbiano per oggetto servizi e lavori straordinari per i quali siano stati redatti piani di finanziamento, ovvero progetti approvati nelle forme di legge;
- c) abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti od obblighi, cui l'Ente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, oppure derivino da transazioni regolarmente approvate;
- d) sia garantito l'ammortamento del debito, con la indicazione delle disponibilità finanziarie, atte ad estinguere le relative annualità di pagamento.

ART. 33

Sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali è stabilito che il pagamento è eseguito in più di cinque annualità, con o senza corresponsione di interessi.

ART. 34

Gli Amministratori che intraprendono o sostengono liti quando la relativa deliberazione non sia stata definitivamente approvata, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalle stesse.

ART. 35

Il tesoriere deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura cui si riferiscono.

L'Assemblea Generale degli Utenti deve discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese.

ART. 36

I membri dell'Amministrazione e degli uffici, sono responsabili delle carte e/o documento loro affidati.

ART. 37

Scaduto il periodo di durata in carica, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, possono svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione

ART. 38

Le entrate della Comunanza sono costituite dall'affitto dei pascoli e dai redditi dei terreni eventualmente destinati a coltura estensiva, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione.

ART. 39

Le funzioni di Segretario e di Esattore-Tesoriere della Comunanza sono svolte da persone appositamente incaricate, anche estranee alla Comunanza, che siano idonee, capaci e riscuotano la fiducia della Comunanza stessa.

Vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e può essere loro corrisposta una cifra annua forfettaria, quale rimborso spese, stabilita dall'Amministrazione stessa, in funzione dei servizi resi.

CAPO VIII

VIGILANZA E TUTELA

ART. 40

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli Utenti e dal Consiglio di

Amministrazioni debbono essere pubblicate all'Albo Comunale o della
Comunanza, per quindici giorni, salvo disposizioni che prevedono tempi più lunghi.
Copia delle stesse deve essere trasmessa per il prescritto controllo di legittimità
e, ove previsto, anche di merito, all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione